

TAR Palermo 12/03/1999 n. 526

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In una procedura di gara per l'aggiudicazione di contratto d'appalto di opera pubblica in sede di valutazione delle offerte, la prevalenza da attribuire ai prezzi unitari indicati rispetto alle restanti espressioni di riferimento viene in rilievo solo se i dati siano contrastanti in modo sostanziale, così da rendere incerta la volontà dell'offerente, e non già per un mero errore di scrittura facilmente riscontrabile. In materia di offerte anomale, l'Amministrazione gode di lata discrezionalità, per cui la relativa valutazione, costituendo espressione di apprezzamento tecnico discrezionale ed inerendo quindi al merito amministrativo rimesso all'esclusiva determinazione dell'Autorità competente, deve ritenersi insindacabile in sede di giudizio di legittimità se non per aspetti di manifesta irrazionalità o evidente travisamento dei fatti